

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1746-septies

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Iniziative di contrasto al consumo di alcol
da parte dei minorenni

Presentato il 1° ottobre 2006

*(Già articolo 90 del disegno di legge n. 1746 – Stralcio disposto dal
Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del
Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)*

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-89.

.....
.....
.....

ART. 90.

*(Iniziativa di contrasto al consumo
di alcol da parte dei minorenni).*

1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età adolescenziale e giovanile e la conseguente crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie ad esso correlate, all'articolo 689, primo comma, del codice penale, le parole: « anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « anni diciotto ».

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

1. « Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ».

3. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — *(Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto).* — 1. Nei pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del codice penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000 ad euro 6.000 ».

ARTT. 91-217.

.....
.....
.....

€ 0,30



15PDL0015090